Presidenza e Segreteria Generale
Piazza G.G. Belli n° 2
00153 Roma
Tel. 06/58.300.213
Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale
Viale Bacchiglione n° 16
20139 - Milano
Tel. 02/53.93.539 r.a.
Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581

Roma, 13 Gennaio 2014

ASS14024
SM

Oggetto: Vertenza autotrasporto. Pubblicazione della direttiva ministeriale, sull'applicazione delle sanzioni di cui all'art.83 bis, Legge 133/2008.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, sul proprio sito internet istituzionale (http://www.mit.gov.it/mit/site.php), la direttiva del Ministro dei Trasporti prot. 3 del 10 Gennaio 2014, in materia di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 83 bis, comma 14, della Legge 133/2008 e ss modifiche, nelle ipotesi di mancato rispetto dei costi minimi di esercizio e dei tempi di pagamento. L'emanazione di questa direttiva ha costituito uno dei punti qualificanti del Protocollo d'intesa siglato lo scorso 28 Novembre tra le associazioni dell'autotrasporto ed il Governo, sulla base del quale era stata decisa la revoca del fermo dei servizi altrimenti fissato a partire dal 9 Dicembre u.s.

La pubblicazione di questa direttiva rappresenta un passo decisivo per l'applicazione concreta delle suddette sanzioni; infatti le norme attuali, dopo aver assegnato all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di Finanza il compito di constatare le relative violazioni durante i controlli ordinari e straordinari eseguiti presso le imprese, non hanno prescritto nulla a proposito del soggetto deputato all'applicazione delle predette sanzioni, limitandosi ad un generico rinvio all'art. 17 della Legge 689/1981 che prevede, in via residuale, una competenza del Prefetto quando l'Amministrazione di riferimento non sia univocamente individuabile.

La direttiva in esame colma questa lacuna, affermando che il soggetto a cui spetta il compito di applicare queste sanzioni è **l'Ufficio periferico della Motorizzazione (UMC), nella cui circoscrizione territoriale è stato eseguito l'accertamento da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate.**

Il paragrafo 2 della direttiva dettaglia con precisione la procedura che porta all'applicazione delle sanzioni. Essa si articola in due fasi:

- la prima è quella dell'accertamento dell'infrazione da parte dei suddetti organismi, e si conclude con la stesura di un processo verbale corredato da una breve relazione e da ogni altro atto o documento istruttorio utile al procedimento, da trasmettere all'UMC competente. Viene fatto salvo il diritto del trasgressore di presentare le sue difese entro 15 gg dalla notifica del verbale di accertamento, a meno che non lo abbia già esercitato davanti all'organo accertatore.
- La seconda fase si svolge davanti all'UMC competente, il quale, verificata la regolarità formale degli atti istruttori ed il rispetto del diritto di difesa da parte del presunto trasgressore**, emette il provvedimento amministrativo che ingiunge il pagamento della sanzione**. Ricordiamo che l'ammontare della sanzione è predeterminato dal comma 14 dell'art. 83 bis, ed in particolare:
    - **la violazione delle disposizioni in materia di costi minimi** (commi 7, 8 e 9 dell'art. 83 bis), comporta una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra quanto fatturato e quanto dovuto in base alle tabelle pubblicate

mensilmente dal Ministero. A questo proposito, la direttiva evidenzia che rilevano il costo chilometrico totale (da calcolare sulla base del numero dei chilometri percorsi risultanti dalla fattura o effettivamente verificati dall'organo accertatore) e l'importo effettivamente pagato dal committente al vettore.

- **La violazione delle disposizioni sui tempi di pagamento** (commi 13 e 13 bis), è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% dell'importo risultante in fattura e, comunque, non inferiore a 1000 €.

Il provvedimento emesso dall'UMC contiene le motivazioni e deve evidenziare il costo chilometrico totale (ricavabile, come detto, dalle tabelle ministeriali), i dati utilizzati per ricavare questa voce (costo chilometrico unitario, lunghezza chilometrica del percorso effettuato, la classe di appartenenza del veicolo) e l'importo già versato dal committente.
Contro questo provvedimento sono esperibili gli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento; per questo motivo, l'UMC che lo emette deve riportare, in calce allo stesso, l'avvertenza che il ricorso può essere proposto **entro 30 gg davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa l'infrazione.**

Per quanto concerne i tempi di pagamento, la direttiva chiarisce che in virtù del rinvio alla normativa generale sui termini di pagamento (art. 5 del d.lgvo 231 del 9 Ottobre 2002) contenuto al comma 13 dell'art. 83 bis, anche per i contratti di trasporto di merci in conto terzi il termine ordinario è fissato in 30 giorni. Tuttavia, tenuto conto del regime speciale maggiormente garantista per il settore dell'autotrasporto contenuto nel sopra citato comma 13, le parti non possono concordare delle deroghe che prevedano tempi di pagamento superiori a 60 gg. Se lo fanno la relativa clausola contrattuale è **nulla**, e si applicano le conseguenze previste dal comma 13 dell'art. 83 bis: interessi di mora a partire dal 61° giorno e fino al 90°; interessi di mora e sanzione di cui al comma 14 dell'art. 83 bis oltre il novantesimo giorno (si tratta, come già scritto, di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10% dell'importo risultante in fattura e, comunque, non inferiore a 1000 €) .

Il testo della direttiva del Ministro dei Trasporti, è disponibile al link sotto indicato.

Cordiali saluti.